

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO E DURATA

Art. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Cereali Padenna Società cooperativa agricola" in acronimo "Padenna s. c. agricola", con sede in Comune di Cotignola all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune sopra indicato.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dei competenti organi, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'Estero.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Emilia Romagna del 7 aprile 2000 n. 24 e successive modificazioni, nonché del D.Lgs 102/2005 e del D.M. 85/2007, all'interno della cooperativa potrà essere istituita un'apposita sezione diretta ad espletare le funzioni di ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI nel settore Sementiero.

Art. 2

La Cooperativa ha la durata sino al 31 dicembre 2030.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera non hanno diritto al recesso.

Art. 3 (Scopo)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione al meglio delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli.

In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti.

La sezione O.P. che potrà essere istituita all'interno della cooperativa svolge funzioni di Organizzazione di Produttori, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Emilia Romagna 7 aprile 2000 n. 24 e successive modificazioni, nonché dei regolamenti vigenti in materia di Organizzazione di Produttori.

La sezione O.P., avendo la disponibilità e la rappresentatività del prodotto dei soci con i requisiti previsti dall'art. 3 della L.R. Emilia Romagna n. 24/2000 e successive modificazioni, ha la finalità di concentrare l'offerta, programmare la produzione e regolarizzare i prezzi, ed a tale scopo delibera regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione, vincolanti per tutti i soci aderenti all'O.P..

La concentrazione dell'offerta viene realizzata dall'O.P. commercializzando direttamente a nome proprio e/o concludendo contratti di vendita per mezzo di società controllata, tutta la produzione dei soci, fatte salve le deroghe previste dalla normativa regionale di cui all'art. 7 del presente statuto, nell'ambito degli indirizzi di commercializzazione fissati dagli organi deliberativi della cooperativa.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto)

La Cooperativa ha come oggetto esclusivo la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti conferiti dai soci ed in particolare potrà svolgere ogni attività diretta a realizzare il costante miglioramento della produzione agricola, le concentrazioni delle produzioni agricole e la conseguente valorizzazione dei prodotti conferiti dagli associati.

A tale scopo la Cooperativa potrà espletare le funzioni di Organizzazione di produttori (O.P.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 - lettera da i) a vii) del reg. CE 2200/96 e successive integrazioni modificazioni e disposizioni

applicative comunitarie, nazionali, regionali e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24 del 7/4/2000 e successive modificazioni integrazioni e disposizioni applicative per i prodotti elencati nei seguenti settori: patate fresche e derivati - barbabietola da zucchero e derivati - cereali - sementi - prodotti ortoflorovivaistici, piante medicinali, officinali ed aromatiche - foraggi essiccati artificialmente - per i quali andrà a chiedere il riconoscimento qualora raggiunga i minimi stabiliti per Legge o di partecipare ad ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (O.P.) che, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 24 del 7/04/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative, siano rappresentative per i prodotti trattati.

La Cooperativa, ai fini e per gli effetti di cui al citato reg. CE 2200/96 e successive modificazioni integrazioni e disposizioni applicative comunitarie, nazionali e regionali ed alla L.R. Emilia Romagna n. 24 del 7/4/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative, svolgerà le attività caratteristiche indicate in dette normative ed istituirà a tale scopo apposite sezioni d'attività.

La Cooperativa potrà inoltre assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole anche mediante la fornitura agli stessi di beni e servizi.

Il Consorzio Agrario di Ravenna soc. coop. a r.l., in ragione della sua natura giuridica e dei suoi scopi previsti dalla Legge 28 ottobre 1999 n. 410 (per cui contribuisce all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura), viene riconosciuto dalla Cooperativa come l'interlocutore di riferimento indispensabile per lo svolgimento delle proprie attività a favore degli associati.

Per realizzare l'oggetto sociale, la Cooperativa si propone di utilizzare in via esclusiva, le merci, i servizi, e le immobilizzazioni del suddetto Consorzio Agrario, tramite accordi specifici ed in piena collaborazione con lo stesso.

Pertanto la Cooperativa potrà in particolare:

- a) mettere a disposizione dei soci mezzi tecnici appropriati per il conferimento, la lavorazione e commercializzazione dei prodotti mediante la costruzione e la gestione diretta degli impianti utilizzando a qualunque titolo impianti, macchine, attrezzature, servizi e strutture del Consorzio Agrario per un migliore perseguimento degli scopi sociali;
- b) acquisire a qualunque titolo dall'O.P. di appartenenza e/o dal Consorzio Agrario i servizi di campagna, quelli di assistenza tecnica ed amministrativa atta a supportare la produzione degli associati e il conferimento dei prodotti;
- c) acquistare dal Consorzio Agrario per la somministrazione ai soci: fertilizzanti, antiparassitari, sementi, piante, prodotti, macchine, attrezzi, scorte vive e morte ed in genere quanto necessario od utile ai soci;
- d) provvedere al controllo di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto od ai prodotti per i quali funge da Organizzazioni di Produttori o per il quale od i quali aderisce ad Organizzazione di Produttori, fatto salvo quanto previsto dalla norma regionale in vigore e ad operazioni di raccolta e di vendita collettiva dei prodotti dei soci ed attuare in genere tutte le attività atte a consentire il collocamento, alle migliori condizioni, della produzione agricola dei soci, provvedendo, ove occorra, anche al trasporto, lavorazione, conservazione e trasformazione;
- e) collocare sui mercati nazionali ed esteri direttamente o attraverso l'Organizzazione di Produttori a cui la Cooperativa si assocerà, nei limiti e secondo le direttive imposte o previste dall'Organizzazione di Produttori;
- f) assicurare alla Società il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione di Produttori e/o a quelle di appartenenza;
- g) definire e/o partecipare a programmi operativi a carattere pluriennale al fine di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo;
- h) può aderire ad eventuali Associazioni di Organizzazioni di Produttori;
- i) stipulare, tramite il Consorzio Agrario, in nome e per conto dei soci, contratti di assicurazione;
- l) promuovere direttamente o di concerto con le O.P. di riferimento e con il Consorzio Agrario, iniziative di assistenza per la formazione tecnico – professionale e cooperativistica dei produttori agricoli;
- m) promuovere direttamente o di concerto con le O.P. di riferimento e con la collaborazione del Consorzio Agrario, studi, ricerche, sperimentazioni, ed ogni altra iniziativa da divulgare fra i soci, in modo da ottenere un incremento od un miglioramento produttivo dell'agricoltura;
- n) la società potrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e della normativa vigente tempo per tempo in materia, esercitare le attività di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole degli associati, con contributo a carico dello Stato, attraverso:

- la stipulazione dei contratti di assicurazione, percependo i contributi sui premi assicurativi;
- l'istituzione di fondi rischi di mutualità e l'assunzione di iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali consentite agli operatori non qualificati di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale sopra specificato, e comunque, attinenti e strumentali al medesimo, quali:

1. stipulare, per conto dei soci, contratti per la fornitura da parte di terzi di quei beni e servizi che il Consorzio Agrario non potesse fornire;
2. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
3. dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
4. contrarre mutui, concedere o ricevere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
5. compiere a favore dei soci, in relazione all'attività imprenditoriale dagli stessi svolta, operazioni di finanziamento e prestito anche in natura nonché anticipazioni connesse al conferimento dei prodotti;
6. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito della legislazione vigente, delle leggi in materia bancaria e creditizia e dei relativi provvedimenti di attuazione. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
7. svolgere attività ricreative e mutualistiche a favore dei soci e delle loro famiglie;
8. costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, Enti, Associazioni senza scopo di lucro ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ed al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola della U.E. ivi compreso la promozione di disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità e richiedere eventuali iscrizione dell'elenco delle DOP ed IGP previste nei regolamenti comunitari;
9. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
10. costituire, per mezzo di versamento da parte dei soci il fondo d'esercizio e/o il fondo di Intervento così come richiamato dal citato reg. CE 2200/96 e successive modificazioni integrazioni e disposizioni applicative comunitarie, nazionali e regionali e dalla L.R. E.R. n. 24/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative;
11. adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;
12. tutelare la produzione agricola mediante l'attuazione di programmi di commercializzazione che contemplino anche la disciplina delle produzioni e dei conferimenti che sarà fissata da appositi regolamenti e dai programmi operativi dell'Organizzazione di Produttori cui la cooperativa parteciperà.

TITOLO II SOCI E AZIONI

Art. 5

Sono denominati soci cooperatori i titolari di azioni di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della Cooperativa.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Per quanto riguarda la sezione O.P. il numero di detti soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla deliberazione regionale contenente i criteri applicativi della L.R. 24/2000 e successive modificazioni.

Possono essere soci cooperatori tutti gli imprenditori agricoli, singoli od associati, quindi sia persone fisiche che giuridiche o altri enti, che possiedono o coltivano in qualsiasi forma terreno e dispongono del prodotto e che non avendo interessi contrastanti con quelli della società, siano interessati al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

E' socio cooperatore anche il Consorzio Agrario di Ravenna soc. coop. a r.l., in quanto - per le finalità istituzionali attribuitegli dalla Legge 28 ottobre 1999 n. 410 – riveste un ruolo indispensabile per lo svolgimento delle attività della Cooperativa a favore degli associati.

Possono far parte della sezione O.P. i produttori agricoli come identificati al precedente comma 3, che non aderiscano ad altre organizzazioni di produttori per il medesimo prodotto e che non svolgano attività commerciali ed industriali contrastanti con gli scopi o gli interessi della cooperativa. Tale status dovrà essere mantenuto per tutta la durata della permanenza come socio.

Ai fini e per gli effetti della L.R. Emilia Romagna n. 24 del 7/4/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative nel caso di socio non persona fisica, il socio diretto è rappresentato dall'ente giuridico e non dal singolo socio di quest'ultimo, il quale diventa socio indiretto della O.P..

Il socio persona giuridica sarà tenuto a fornire periodicamente con cadenza annuale ed in ogni caso a semplice richiesta dell'O.P., un elenco aggiornato dei soci indiretti, eventualmente su supporto informatico fornito dall'O.P. medesima.

Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche.

Possono inoltre essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche tecnici ed amministrativi, particolarmente esperti, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Ai fini dello sviluppo e dell'ammodernamento aziendale la società può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La partecipazione di soci sovventori e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa verranno disciplinate con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 6

Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

se costituiti in Cooperativa, Consorzio, Società o altro Ente associativo presentare la seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, nel quale deve essere prevista la presa in carico o la disponibilità del prodotto dei soci;
- 2) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'aspirante Socio che autorizza il Legale Rappresentante dell'Ente a presentare domanda e ad assumere le obbligazioni derivanti dallo stato di socio;
- 3) certificati degli Enti ed Istituzioni competenti contenenti:
 - gli estremi della persona giuridica,
 - la composizione dei suoi organi ed i poteri ad essi conferiti,
 - l'inesistenza di atti o provvedimenti pregiudizievoli comprese eventuali procedure concorsuali;
- 4) elenco dei soci, corredato, per ogni socio, delle seguenti indicazioni:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e Partita IVA;
 - b) ubicazione ed estensione dei terreni con specificazione di quelli in atto adibiti alle produzioni che interessano l'attività della Società nonché il titolo in virtù del quale i terreni sono condotti;
 - c) quantità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio o, in mancanza, la superficie che si mette a disposizione al momento dell'adesione;
 - d) eventuali attività commerciali od industriali collegate alle produzioni per le quali chiede di associarsi, alle quali sia interessato anche nella forma di partecipazione societaria;
 - e) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non appartenere ad altre Organizzazioni di Produttori per il prodotto od i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi, con impegno a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni;

f) dichiarazione di osservare l'obbligo del conferimento del prodotto, nel rispetto di quanto previsto nella normativa in vigore della L.R. Emilia Romagna n. 24 del 7/4/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative;

5. la dichiarazione da parte del Legale Rappresentante che né la persona giuridica né i suoi soci appartengono ad altre Organizzazioni di Produttori, secondo quanto disposto dalle norme regionali richiamate.

Nel caso in cui la Cereali Padenna si costituisca O.P. i soci aderenti, se costituiti in Cooperativa, Consorzio, Società od altro Ente associativo, dovranno consegnare quanto al precedente punto 1) in copia autentica.

Il singolo conduttore d'azienda agricola, comunque costituita, deve:

- presentare la documentazione contenente gli elementi di cui al precedente punto 4) lettere a), b), c), d), e), f);
- precisare i dati catastali dei terreni in cui sono coltivati i prodotti per i quali il socio aderisce con gli altri elementi atti ad individuare i terreni stessi. Tali dati catastali devono essere comprovati da certificati catastali oppure da autocertificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex L. 15/68;
- l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, del valore nominale di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) ciascuna, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 3 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali modificazioni ed integrazioni e quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2528 del c.c., salvo eventuali successive modifiche di legge;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

Le persone fisiche e giuridiche, contestualmente alla domanda di ammissione, dovranno provvedere al versamento delle azioni che intendono sottoscrivere, nonché del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

La domanda di ammissione come socio della sezione O.P. "sementi" deve contenere, oltre a quanto previsto ai commi precedenti, l'impegno di conferimento del prodotto nei limiti indicati al successivo art. 7:

- l'impegno a commercializzare le produzioni di cui all'art. 1, direttamente e/o indirettamente e comunque nelle forme che l'O.P. indicherà, per tramite della stessa;
- la richiesta eventuale della deroga prevista dall'art. 3 sub. 3 lettera a) della L.R. 24/2000 e successive modificazioni, circa la vendita diretta da parte del socio di una percentuale della produzione del socio medesimo, specificando la percentuale di prodotto di cui si chiede la deroga, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione regionale contenente i criteri applicativi della L.R. 24/2000 e successive modificazioni; nonché l'eventuale domanda di usufruire della c.d. "deroga autorizzata" per conferire il medesimo prodotto a più O.P., nei soli casi espressamente previsti dalla normativa regionale.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per i soci ordinari, con esclusione di quanto previsto ai precedenti punti 4) e 5).

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

La qualità di socio della Cooperativa si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Le azioni non possono essere cedute con effetti verso la Cooperativa, né possono essere sottoposte a pegno e vincolo.

Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore della Cooperativa, per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la Cooperativa stessa.

Art. 7

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento immediato delle azioni inizialmente sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione. Detti importi saranno restituiti entro 15 giorni in caso di non accettazione della domanda;
- b) ad osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- c) ad alimentare il fondo d'esercizio ed il fondo d'intervento previsto dalla L.R. Emilia Romagna n. 24 del 7/4/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative;
- d) a conferire i prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo relativamente al prodotto od ai prodotti per i quali la Cooperativa funge da Organizzazione di Produttori o per il quale od i quali aderisce ad Organizzazioni di Produttori, fatto salvo quanto previsto dalla norma comunitaria, nazionale, regionale in vigore e in ottemperanza ai programmi operativi poliennali ed annuali di pertinenza.

Come previsto al successivo art. 56, in caso di mancato conferimento, totale o parziale, il socio, conformemente a quanto disposto nei regolamenti interni, sarà soggetto ad una penale, la cui entità verrà predeterminata dal Consiglio di Amministrazione;

- e) con l'iscrizione il socio cooperatore assume nei confronti della Cooperativa, oltre a quelli previsti nel presente Statuto, anche i seguenti obblighi: 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dalla Cooperativa sia questa operi come Organizzazione di Produttori sia questa sia associata ad Organizzazioni di Produttori per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze di mercato; 2) applicare in materia di rintracciabilità della produzione, nonché della tutela ambientale, le regole adottate dall'O.P.; 3) far vendere e commercializzare direttamente tramite la Cooperativa tutta la produzione per la quale è socio, fatte salve le eventuali esenzioni autorizzate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in vigore regionale; in particolare per la sezione O.P., i soci sono obbligati a vendere per il tramite dell'O.P., anche mediante società controllate, almeno il 50% (cinquanta per cento) della produzione inerente i prodotti rappresentati nella sezione O.P., fatta salva la concessione di eventuali "deroghe autorizzate" nei limiti stabiliti dalla normativa regionale; è fatta salva la possibilità per il socio di commercializzare e fatturare direttamente fino al 50% (cinquanta per cento) della propria produzione complessiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), della L.R. 24/2000 e successivo regolamento, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'O.P.. I regolamenti soci potranno prevedere limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo ; 4) adempiere agli obblighi assunti a seguito di presentazione da parte della cooperativa di un programma pluriennale d'intervento ai sensi della L.R. 24/2000 e successive modificazioni, salvo eventuali deroghe concesse dall'organo amministrativo; 5) aderire, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione dei Produttori e conservare detta situazione per tutta la durata della permanenza come socio;
- f) al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 c. 2 lettera g) della L.R. Emilia Romagna n. 24 del 7/4/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative, il socio cooperatore si obbliga a mantenere l'iscrizione a libro soci per un periodo di almeno 3 (tre) anni e, ai fini del recesso, a osservare il preavviso di almeno dodici mesi;

g) il socio Consorzio Agrario di Ravenna, non coltivando fondi agricoli e non essendo produttore, non è tenuto al conferimento di prodotti agricoli di cui avesse disponibilità;

h) è fatta salva la facoltà di adire l'autorità Giudiziaria Ordinaria a demandare la soluzione di eventuali controversie al Collegio Arbitrale, di cui agli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dall'art. 6, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili ed a versare le azioni sottoscritte nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione;

i) è fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8

E' ammesso il recesso dei soci, ai sensi dell'art. 2532 c.c, nel caso in cui abbiano cessato ogni attività agricola ed abbiano dichiarato tale loro volontà a mezzo lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il socio della sezione O.P. può recedere solo decorso un triennio dalla sua ammissione a socio, salvo ricorrano i casi di cui al comma precedente.

Nel caso in cui la sezione O.P. della Cooperativa presenti direttamente o indirettamente un programma operativo pluriennale ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2000 e successive modificazioni il socio non può recedere e quindi rinunciare agli obblighi assunti per tutta la durata dell'applicazione del programma operativo, salva autorizzazione concordata con l'organo amministrativo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Cooperativa. Nel caso di socio dell'O.P. deve essere osservato il preavviso di mesi dodici, fermo restando il periodo minimo di appartenenza all'O.P..

Nel caso in cui il socio dell'O.P. persona giuridica aderisca ad una Organizzazione di Produttori, il socio indiretto potrà recedere con le modalità previste e nei termini imposti dall'O.P., a carico del socio diretto.

Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di Amministrazione.

Avverso le deliberazioni consiliari neganti il recesso o affermanti la decadenza del socio è ammessa l'impugnativa ricorrendo al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 49 e seguenti.

Art. 9

Il socio può inoltre essere escluso dalla società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- 1) quando l'esclusione è prevista dalla legge;
- 2) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- 3) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 4) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto, ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- 5) quando, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società cooperativa;
- 6) quando, in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- 7) quando, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, amministri o partecipi ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della cooperativa.

L'esclusione è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 2533 c.c..

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 10

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 c.c., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 11

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 12

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c..

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

In ogni caso detti soci, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono partecipare al voto per le decisioni che attengono all'attività dell'Organizzazione di Produttori, così come rimangono pure esclusi da qualsivoglia forma di beneficio derivante all'O.P. da finanziamenti pubblici rivolti all'O.P. medesima.

Art. 13

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 14

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Art. 15

SOCI SOVVENTORI

Con riferimento all'art. 5 del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59.

Art. 16

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

Art. 17

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori ed ai possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

In ogni caso detti soci, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono partecipare al voto per le decisioni che attengono all'attività dell'Organizzazione di Produttori.

Art. 19

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 20

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono partecipare al voto per le decisioni che attengono all'attività dell'Organizzazione di Produttori, così come rimangono pure esclusi da qualsivoglia forma di beneficio derivante all'O.P. da finanziamenti pubblici rivolti all'O.P. medesima.

Art. 22

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 23

Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed il numero dei soci non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Il valore nominale di ciascuna azione non potrà essere inferiore a Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) e superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre l'importo delle azioni del valore di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero), anche il sovrapprezzo – stabilito ai sensi dell'art. 2528 c.c. - e la tassa di ammissione, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

In caso di recesso, di esclusione o di morte, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e degli importi versati a titolo di sovrapprezzo all'atto dell'ammissione senza alcun pregiudizio alla natura indivisibile ed indistribuibile della stessa riserva sovrapprezzo, oppure al rimborso della minore somma calcolata sulla base del bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto ed, in tale ultima ipotesi, le somme non

restituite saranno destinate al fondo di riserva indivisibile.

La domanda di rimborso deve essere inviata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli aventi causa dei soci defunti saranno destinate al fondo di riserva indivisibile.

Il socio uscente ha, e gli eredi del socio defunto assumono, la responsabilità patrimoniale prevista a norma dell'art. 2536 c.c..

Art. 25

In caso di scioglimento o di liquidazione della Cooperativa, soddisfatto ogni debito sociale, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e degli importi versati a titolo di sovrapprezzo, senza alcun pregiudizio alla natura indivisibile ed indistribuibile della stessa riserva sovrapprezzo, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della legge n. 59/1992.

Art. 26

I soci hanno diritto di usufruire dei vantaggi che la Cooperativa offre loro per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni della Cooperativa.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle Assemblee con voto deliberativo e di partecipare al riparto degli utili distribuibili nei limiti consentiti a norma dell'art. 47 del presente statuto.

TITOLO III PATRIMONIO

Art. 27

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

4) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 47 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 28

Gli Organi sociali sono i seguenti:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Esecutivo;

d) la Presidenza;

e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 29

ASSEMBLEE DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono costituite da soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Le Assemblee si svolgono nella Regione Emilia Romagna in luogo deliberato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Spetta ad essa:

- a) approvare il bilancio e destinare gli utili;
- b) deliberare sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 16, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera sulla emissione di strumenti finanziari ivi comprese le azioni di partecipazione cooperativa;
- d) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- e) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- f) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- h) approva i regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e Sindaci;
- l) delibera sul programma pluriennale d'intervento della sezione O.P., nonché su quello annuale;
- m) ratifica le annualità esecutive del programma operativo eventualmente predisposto dalla sezione O.P., nonché la presentazione e l'attuazione di un programma operativo comune, totale o parziale, nonché per gli esecutivi annuali;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

I soci possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% (dieci per cento) dei soci e presentate al Consiglio di Amministrazione non oltre 10 (dieci) giorni dal termine dell'esercizio sociale.

Art. 30

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli affari eccedenti le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 31

Tanto le Assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica (email) o posta elettronica certificata (PEC) notificato alla società, ed annotato nel libro dei soci o lettera ordinaria e pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o "Corriere di Ravenna" o "Corriere di Romagna", inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e da affiggere in modo visibile presso la sede sociale. Nell'avviso di convocazione si indicheranno i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione.

Art. 32

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo per le delibere che abbiano ad oggetto la modifica degli articoli 4/32/36/39/42 per la cui validità l'Assemblea delibera con la presenza di almeno 1/3 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati ed aventi diritto di voto.

Le votazioni saranno fatte in modo palese, con prova e controprova.

Art. 33

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni cento, o numero inferiore a cento, azioni sottoscritte, per un massimo di cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.

Per i possessori di strumenti finanziari si applica il precedente art. 12.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare che le Assemblee, ordinaria e straordinaria, siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale oppure il domicilio della Cooperativa, purché in Italia.

Art. 35

Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Cooperativa, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nominerà il segretario dell'Assemblea Ordinaria.

Per le Assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un Notaio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il Presidente dell'Assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione senza necessità di altre pubblicazioni.

I verbali delle Assemblee sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 36

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a seconda delle deliberazioni che verranno assunte dall'Assemblea ordinaria, da un numero di membri variabile da sei a quindici, di cui un terzo (con arrotondamento per difetto) scelti tra i soggetti indicati dal Consorzio Agrario di Ravenna, in ragione dell'interesse che tale socio ha nell'attività sociale, e gli altri membri scelti tra gli altri soci.

Risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre esercizi.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio di Amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima Assemblea, ove i membri

cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero del 50%.

In caso diverso la sostituzione sarà fatta da una Assemblea ordinaria da convocarsi appositamente.

I nuovi eletti assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

I membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale, dureranno in carica fino alla prossima Assemblea.

Non sono eleggibili a cariche sociali i soci che, direttamente oppure indirettamente, svolgano attività in concorrenza con quelle della Cooperativa o abbiano con essa rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano riservati all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all'Assemblea che lo ha eletto, nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- 2) sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi della Cooperativa per le operazioni commerciali e industriali della Cooperativa in armonia con i suoi scopi;
- 3) sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'Assemblea unitamente ad una relazione illustrativa;
- 4) sui regolamenti interni della Cooperativa e sui contratti collettivi con i dipendenti;
- 5) sull'organizzazione centrale dei servizi della Cooperativa, sulla istituzione e chiusura di sedi periferiche;
- 6) sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire, con il Presidente ed il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo;
- 7) sulla nomina, sospensione e rimozione dei dirigenti e sui contratti singoli o collettivi dei dirigenti;
- 8) sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività della Cooperativa e sulla partecipazione della stessa ad enti o società già esistenti aventi gli scopi suddetti;
- 9) sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;
- 10) sugli acquisti e sulle vendite dei beni immobili e diritti reali immobiliari;
- 11) sulla istituzione di oneri reali immobiliari;
- 12) sulla ammissione, il recesso e la decadenza dei soci;
- 13) sul regolamento per la partecipazione di soci sovventori e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare taluno dei suoi poteri al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può anche di volta in volta conferire facoltà di decisione per determinati atti a uno o più dei suoi membri, oppure ai Dirigenti o a dei Procuratori. Può inoltre incaricare il Presidente di conferire procura generale e speciale ai dirigenti o a dei Procuratori.

Art. 38

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente con lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica (email), posta elettronica certificata (PEC) contenente l'ordine del giorno, spediti almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In casi di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma, fax, posta elettronica entro il termine di 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente e in sua assenza quello del Vice Presidente.

Su autorizzazione del Presidente, oppure in caso di assenza o impedimento, del Vice Presidente, le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di urgenza o nella riunione immediatamente successiva.

Art. 39

IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo può essere eletto nella prima riunione del Consiglio dopo l'elezione dello stesso da parte dell'Assemblea generale ordinaria dei soci e rimarrà in carica per tre esercizi.

Il Comitato Esecutivo della Cooperativa è costituito da un numero di membri pari alla metà (con arrotondamento per difetto) del numero stabilito per il Consiglio di Amministrazione.

I membri vengono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nominati dai soci, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente; un terzo (con arrotondamento per difetto) è scelto tra i mandatari del Consorzio Agrario di Ravenna.

In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione.

Nel caso in cui la Società si costituisca O.P. sarà nominato un Comitato Esecutivo O.P. per ciascun settore colturale. Le delibere concernenti la sezione di attività O.P., e che non siano riservate all'Assemblea, sono assunte da un Comitato Esecutivo O.P. formato da n. 2 a n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione che siano appartenenti alla categoria dei soci cooperatori, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza del Presidente questo è sostituito dal Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo O.P. delibera anche sulla misura dei contributi da versarsi da parte dei soci cooperatori per la costituzione di Fondi di esercizio, d'intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, da proporre all'Assemblea per le deliberazioni; propone altresì al Consiglio di Amministrazione gli atti e i pareri vincolanti previsti nel presente Statuto. Alle riunioni del Comitato Esecutivo O.P. partecipa in qualità di segretario un Procuratore della Cooperativa; in caso di assenza o impedimento provvederà il Comitato Esecutivo seduta stante alla nomina del segretario.

Art. 40

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo Amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente e, in caso di sua assenza, quello del Vice Presidente.

Art. 41

PRESIDENZA

La presidenza della Cooperativa è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all'Assemblea che lo ha eletto.

Essi durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, durante l'esercizio sociale, del Presidente e del Vice Presidente, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti.

Il Presidente, oppure in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della Società, presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di assenza oppure di impedimento, al Vice Presidente, salvo il caso in cui per delibera del Consiglio di Amministrazione il Presidente abbia delegato la firma singola con conferimento di procura generale o speciale ai dirigenti o a dei procuratori.

Al Presidente ed eventualmente al Vice Presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni avanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.

Art. 42

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno uno scelto tra i mandatari del Consorzio Agrario di Ravenna, **la** quale eleggerà anche due sindaci supplenti.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente.

I sindaci restano in carica tre esercizi.

I sindaci supplenti, chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima Assemblea.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo.

Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua a carico del bilancio della Cooperativa deliberata dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

In caso di sua cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, assume la carica fino alla prossima assemblea il sindaco supplente più anziano.

Nel caso in cui la Cooperativa assuma la gestione di iniziative di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, il Collegio Sindacale sarà composto di ulteriori due membri, osservando le disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 11 ottobre 2001 ed, in particolare, con la nomina, tra i Sindaci effettivi, di un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed un rappresentante della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede l'ente.

Art. 43

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile secondo la previsione contenuta all'art. 45 del presente statuto.

Art. 44

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, oppure non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio Sindacale, decade dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Art. 45

CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale, costituito come richiesto ex art. 2409 bis c.c., esercita il controllo contabile qualora questo

non sia affidato dall'Assemblea ad un Revisore o a una Società di revisione.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO V BILANCIO – UTILI E RISERVE

Art. 46

L'esercizio sociale della Cooperativa va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni esercizio si chiude con il bilancio da presentarsi ai sindaci almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il progetto di bilancio di ogni esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

I servizi amministrativi dovranno compilare alla fine di ogni trimestre una situazione contabile generale da sottoporre al Comitato Esecutivo.

Art. 47

Gli utili netti d'esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio e al netto degli eventuali ristorni ai soci ai sensi degli artt. 26 e 48 saranno così ripartiti:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi e a remunerazione degli strumenti finanziari in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Ai sensi della L.R. 24/00, il bilancio annuale dovrà essere redatto evidenziando quanto richiesto dalla normativa regionale, nell'apposito Regolamento della Cooperativa.

Art. 48

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- . erogazione diretta;
- . aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- . emissione di obbligazioni;
- . emissione di strumenti finanziari ivi comprese le azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità dei prodotti

conferiti dai soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

COLLEGIO ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 50

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 51

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 52

Con lo scopo di disciplinare gli aspetti produttivi e commerciali, ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione e diffusione di tecniche colturali rispettose dell'ambiente, del miglioramento qualitativo delle produzioni della Cooperativa e della sezione O.P. e più in generale al fine di regolamentare gli scambi mutualistici tra socio e cooperativa ed il funzionamento della stessa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci riuniti in Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. L'Assemblea ordinaria

approverà, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria e le modalità di elezione delle cariche sociali della "Cereali Padenna Società cooperativa agricola".

Art. 53

L'ordinamento e trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione oppure, per sua delega, il Comitato Esecutivo potranno dettare norme disciplinari su proposta dei dirigenti o di procuratori nonché regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

Art. 54

La "Cereali Padenna Società cooperativa agricola" si scioglie nel caso ricorrano le circostanze previste dall'art. 2545-duodecies c.c..

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa ai sensi del punto 6) dell'art. 2484 c.c. deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 47, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.

Art. 55

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 56

Fermo quanto stabilito in via generale dal presente statuto, al socio della sezione O.P. che non si attiene a quanto prescritto nello statuto e nel regolamento si applicano, per delibera dell'organo amministrativo, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni alla cooperativa, le seguenti sanzioni, commisurate alla gravità dell'inadempienza, secondo le procedure stabilite dal Regolamento:

- a) diffida, in tutti i casi di lieve inadempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione all'O.P. e che siano inidonei a procurare un danno economico alla stessa;
- b) pena pecuniaria, nel caso in cui il socio non venda tutta o parte della produzione rappresentata tramite l'O.P.. Tale pena, stabilita dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo, sarà valida fino a modifica da effettuarsi sempre in sede di Assemblea ordinaria dei soci. La pena deliberata non potrà in ogni caso essere inferiore ad Euro 15,00 (quindici virgola zero zero) per tonnellate di prodotto venduto in difformità, né superiore ad Euro 30,00 (trenta virgola zero zero) per tonnellate di prodotto venduto in difformità;
- c) sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza all'O.P., fermo restando il rispetto degli obblighi sociali;
- d) esclusione, che viene comminata nei casi più gravi d'inadempienza, trascorso inutilmente un mese dall'avvertimento inviato al socio inadempiente, tramite raccomandata A.R., qualora l'inadempienza persista.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.